

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

MODIFICA ALLA L.R. N. 18 DEL 25.3.1974

Bari, li

RELAZIONE

L'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 18 del 1974 prevede la facoltà dei Presidenti della Giunta e del Consiglio di nominare un " addetto stampa ", scelto fra coloro che sono iscritti all'ordine dei giornalisti da almeno tre anni.

Mentre il requisito dell'iscrizione all'albo professionale trova giustificazione nelle particolari mansioni che possono essere affidate all'addetto stampa il quale deve poter svolgere anche attività giornalistica, cosa che, ai sensi dell'art. 45 della legge statale 3.2.1963, n. 69, non potrebbe fare se non fosse iscritto all'albo, del tutto illogica ed illegittima appare la limitazione relativa alla prevista anzianità di iscrizione. Questa costituisce, infatti, una ingiustificata discriminazione fra soggetti aventi la medesima qualifica professionale e che debbono godere, perciò, degli stessi diritti: la disposizione appare quindi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Essa, inoltre, non si giustifica neppure con la necessità di affidare lo incarico a persona che abbia una certa esperienza giornalistica. Sia perchè l'essere iscritti all'albo non significa necessariamente che si eserciti la professione, in quanto la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti può aver luogo solo dopo due anni di inattività professionale (art.

./.

41 citata legge n. 69 del 1963), sia ancora perchè l'attività giornalistica, non necessariamente continuativa durante la permanenza di iscrizione, è invece richiesta per ottenere l'iscrizione stessa. I professionisti debbono, infatti, aver svolto pratica giornalistica per almeno diciotto mesi per poter sostenere le prove di idoneità professionale ( coordinato disposto di cui agli artt. 31 e 34 menzionata legge statale) ed i pubblicitari debbono corredare la domanda di iscrizione al relativo elenco con un certificato comprovante " l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni ".

Pertanto, se l'iscrizione all'albo presuppone l'avvenuto svolgimento di attività giornalistica, la continuità nel suo esercizio non può dirsi necessariamente collegata all'iscrizione stessa.

D'altro canto il requisito dell'anzianità limita ingiustificatamente la libertà di scelta degli organi che debbono precedere alla nomina degli addetti stampa, nei quali debbono riporre piena fiducia in considerazione del delicato incarico che vien loro affidato.

Si propone, pertanto, che venga eliminata dall'ultimo comma dell'art. 32 la frase " da almeno tre anni ".

Art. Unico

L'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 18

./.

del 25 marzo 1974 è sostituito dal seguente:

" Il Presidente della Giunta e quello del Consiglio possono no minare un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelte tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3.2.1963 n. 69, come professionista o pubblicista ".

(Prof. Paolo Giocoli Nacci)



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente